Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n. 9/2026

Ai Magistrati dell'Ufficio (togati ed onorari) – Sede

e, per doverosa informazione
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello - Bologna

e, per conoscenza
Al Presidente del Tribunale- Sede
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Parma
Al Presidente della Camera Penale - Parma

Oggetto: Legge 181/2025 sul c.d. *femminicidio* – novità introdotte dall'art. 275, comma 3.1, c.p.p. in tema di esigenze cautelari – Richiamo della direttiva n. 22/2025 del 17.12.2025 - **Linee guida operative**

Facendo seguito alla riunione svoltasi in data 8.06.2026 con i colleghi del *gruppo 3* [1], all'esito delle riflessioni svolte in quella sede, pare opportuno fissare dei punti fermi in tema di corretta interpretazione e di concreta applicazione dei principi espressi nell'art. 275, comma 3.1, c.p.p., introdotto dalla legge n. 181/2025 citata in oggetto.
La filosofia di fondo della legge 181/2025 -nella parte che qui si commenta- non è tanto quella di *spingere* verso un incremento delle misure cautelari (che ne costituisce, semmai, il risultato finale), quanto piuttosto quella di ottenere dal Magistrato (a partire, dunque, dal Pubblico Ministero) un diverso atteggiamento verso il *sistema cautelare*, mediante una vera e propria inversione della parte motivazionale dei provvedimenti, il che peraltro dovrebbe agevolare il lavoro dei Magistrati.
Come già precisato nella direttiva n. 22/2025 del 17.12.2025, per gran parte dei delitti del c.d. *codice rosso*, ovvero:

(a) tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p. aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
(b) *tentato femminicidio* ex artt. 56-577-bis c.p;
(c) delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, c.p.;

il nuovo comma 3.1 dell'art. 275 c.p.p. introduce due presunzioni:

- la prima è una **presunzione relativa di pericolosità**, nel senso che -in presenza di tali reati- le esigenze cautelari si presumono, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari**;**
- la seconda è **una presunzione relativa di adeguatezza delle misure cautelari della custodia in carcere o degli arresti domiciliari**, salvo che siano acquisiti elementi dai quali desumere che -anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa- le esigenze cautelari possano essere soddisfatte mediante misure meno afflittive.

°°°°°

Con tali premesse, è necessario che le richieste del Pubblico Ministero siano impostate in maniera diversa rispetto al periodo ante-legge 181/2025, nel senso che **innanzitutto**, dal punto di vista motivazionale, non è più richiesto di argomentare per dimostrare che in concreto sussistano le esigenze cautelari.
Tale scelta è stata fatta, *a monte*, dal Legislatore, e ciò, di per sé, già basterebbe a sorreggere una richiesta cautelare. E tuttavia, trattandosi di *presunzione relativa*, è sempre possibile che il Magistrato rinvenga **negli atti** quegli elementi da cui desumere l'insussistenza delle esigenze cautelari.

[1] Alla riunione hanno preso parte i colleghi Faina, Silvestri e Valotti, presenti quel giorno in ufficio,

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di PARMA - Prot. 13/07/2026.0000911.U

Ciò naturalmente non impedisce al Magistrato di offrire al Giudice elementi per dimostrare che -al di là della *presunzione ex lege* (che, si ribadisce, di per sé sarebbe in astratto sufficiente a giustificare una richiesta cautelare)- siano stati raccolti elementi che, in concreto, dimostrino l'esistenza delle esigenze cautelari.
Analogamente, non è necessario un lungo argomentare per invocare la custodia in carcere o gli arresti domiciliari, in quanto -anche in tal caso- la scelta è stata fatta *a monte* dal Legislatore. E tuttavia, anche in tal caso, è sempre possibile che il Magistrato rinvenga **negli atti** elementi di fatto da cui desumere la tutelabilità delle esigenze cautelari con una modalità meno afflittiva e rigorosa, prospettando al Giudice tale evenienza.

Appare evidente che la differenza tra il *prima* ed il *dopo* la legge 181/2025 sia molto rilevante:

- *prima*, per giungere a richiedere la misura custodiale occorreva una motivazione molto articolata, tesa a dimostrare, in primo luogo, l'esistenza delle esigenze cautelari e, in secondo luogo, l'insufficienza delle varie misure cautelari, a partire dalla più blanda;
- *dopo*, per invocare una misura custodiale, basterebbe il titolo di reato e la constatazione della insussistenza di elementi di fatto che, in positivo, consentano di ritenere applicabile una misura diversa dalla custodiale.

Ovviamente con questo non si vuol sostenere che, sempre e comunque, vada invocata la misura custodiale, ma che occorre modificare completamente il percorso motivazionale.
Certamente non ci si può limitare a dire -come avveniva prima- che, per salvaguardare le esigenze cautelari, **appare sufficiente** la misura del divieto di avvicinamento o quella dell'obbligo di allontanamento, partendo dunque *dal basso*: tale motivazione appare palesemente in violazione della legge, in quanto occorre, al contrario, partire *dall'alto* e, semmai, *scendere* ma sulla scorta di adeguata motivazione che trovi un solido appiglio in elementi di fatto emergenti dal fascicolo.

Sulla scorta di quanto sin qui esposto, i colleghi sono invitati ad adeguare le richieste cautelari alle disposizioni normative richiamate in oggetto.

La presente direttiva è immediatamente operativa.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 11.07.2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino

atto firmato digitalmente